



COMUNE DI  
**BORG**O A  
MOZZANO

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 39 del 18.06.2007 e modificato con delibera C.C. N. 4 del 3.01.2008.

## **INDICE GENERALE**

### **CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 - Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi
- Art. 4 - Commissione consultiva
- Art. 5 – Organizzazione e gestione del servizio

### **CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

- Art. 6 – Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 7 – Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi
- Art. 8 – Numero delle licenze
- Art. 9 – Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 10 –Contenuti del bando e Commissione di concorso
- Art. 11 - Organizzazione e gestione del servizio
- Art. 12 –Validità della graduatoria
- Art. 13 –Validità della licenza
- Art. 14 –Trasferibilità della licenza
- Art. 15 –Forme giuridiche del servizio
- Art. 16 –Collaborazione familiare
- Art. 17– Sostituzione alla guida
- Art. 18 –Sospensione facoltativa del servizio taxi

### **CAPO III CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

- Art. 19 –Caratteristiche delle vetture
- Art. 20- Il Tassametro
- Art. 21- Il Contachilometri

### **CAPO IV DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

- Art. 22–Operatività del servizio
- Art. 23- Turni di servizio
- Art. 24- Acquisizione del servizio
- Art. 25- Comportamento del tassista durante il servizio
- Art. 26- Comportamento degli utenti
- Art. 27- Interruzione del trasporto
- Art. 28- Criteri per la determinazione delle tariffe di taxi
- Art. 29- Taxi di scorta
- Art. 30- Trasporto persone portatrici di handicap

Art. 31 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 32- Reclami

**CAPO V**  
**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

Art. 33 - Addetti alla vigilanza

Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 – Sanzioni pecuniarie

Art. 36 – Cause di sospensione della licenza

Art. 37 – Cause di decadenza della licenza

**CAPO VI**  
**NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE**

Art. 38 – Disposizioni transitorie

Art. 39 – Entrata in vigore

**ALLEGATI**

**Allegato A** - Stazionamento Taxi

**Allegato B** - Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio

## **CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi, come definito dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, dalla L.R. 67/93 e in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione C.R.T. n. 131/95 nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano.

### **Art. 2 Definizione del servizio**

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un'utenza indifferenziata, ai sensi della Legge 15.01.1992 n. 21, con le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e dal presente Regolamento.

### **Art. 3 Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea.**

1. Le autovetture in servizio di taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Regione di concerto con le province, i comuni interessati e le associazioni degli operatori taxi.

2. Lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza d'esercizio taxi.

### **Art. 4 Commissione consultiva**

1. Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, si procede alla nomina di un'apposita Commissione con ruolo consultivo così composta:

- a) Responsabile del Settore competente del comune con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della Polizia Municipale;
- c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria dei tassisti rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale.

2. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Alle riunioni può far intervenire altri esperti non componenti, senza diritto di voto, nonché un rappresentante dell'Ufficio competente del comune capofila con funzioni di segretario.

3. La Commissione si ritiene validamente insediata con la presenza del 50 per cento più 1 degli aventi diritto e decide a maggioranza.

4. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno uno dei suoi componenti.

5. La Commissione altresì:

- a) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti. In particolare verifica l'attuabilità del servizio taxi multiplo e collettivo;
- b) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva;
- c) esprime parere in ordine alle sanzioni accessorie.

6. La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza della convenzione.

### **Art. 5 Organizzazione e gestione del servizio**

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, il Responsabile del Settore competente del comune sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, proponendo:

- il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
- i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;

## **CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art. 6 Titolo per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio da parte del Comune di Borgo a Mozzano di apposita licenza a persona fisica iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 21/92 e dal presente Regolamento.
4. Il titolare della licenza può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
5. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
6. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto:
  - il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.
  - Il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.

### **Art. 7 Requisiti per il rilascio delle licenze di taxi.**

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

- A. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- B. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- C. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- D. non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, salva l'applicazione del disposto agli articoli 142 e ss. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 come modificato dal D. legs. 9 gennaio 2006 n. 5.
- E. non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- F. avere la proprietà o la disponibilità del veicolo
- G. non essere stato titolare di licenza di taxi o di autorizzazione da noleggio con conducente trasferita ad altro soggetto da meno di cinque anni ai sensi dell'art.9 comma 3 della Legge 21/1992.

### **Art. 8 Numero delle licenze**

In sede di prima applicazione, il numero complessivo delle licenze da rilasciare è di n. 3 licenze.

### **Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle licenze**

Le licenze vengono assegnate in seguito a concorso pubblico .

Il bando di concorso è indetto dal Responsabile del settore competente entro centoottanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato determinato il contingente .

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Per il rilascio di licenze la Commissione Giudicatrice appositamente nominata determina la relativa graduatoria.

### **Art. 10 Contenuti del bando di concorso**

Il bando di cui all'art. 6 deve contenere le seguenti indicazioni:

- numero delle licenze da assegnare;
- requisiti per la partecipazione al concorso;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio predeterminato da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alle semestralità di servizio maturato;
- elencazione delle eventuali prove d'esame;

- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero di disponibilità ad acquistarlo in caso di assegnazione della licenza.

#### **Art. 11 Commissione di concorso.**

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 9 il Comune costituisce un'apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore, con funzioni di Presidente, e da quattro esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali nominati dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C. La commissione d'esame opera come collegio perfetto.
2. La data dell'eventuale esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati almeno venti giorni prima della data suddetta a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, ovvero con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei e la trasmette agli organi comunali competenti per la successiva approvazione.
4. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

#### **Art. 12 Validità della graduatoria.**

1. In conformità alla vigente normativa, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

#### **Art. 13 Validità della licenza**

1. Le licenze comunali di esercizio per il servizio taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previste ai sensi di legge. Ogni anno solare la licenza deve essere sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate di seguito riportate.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione .
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Gli organi di vigilanza possono disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga alla vidimazione della licenza non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni assolutamente inadeguate allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto alla vidimazione della licenza, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme in materia di revoca della licenza.

#### **Art. 14 Trasferibilità della licenza.**

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della L. n. 21/92:
  - a) sia titolare di licenza da cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inadeguato al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
  - a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi comune del territorio nazionale.

3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

5. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

6. Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al comma 4 decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

7. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

8. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del Comune qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.

9. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

10. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

11. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione

#### **Art. 15 Forme giuridiche del servizio.**

1. I titolari delle licenze per l'esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. n. 21/92:

- a) imprese artigiane di trasporto;
- b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
- c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della L. n.21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente alle condizioni e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo.

3. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

#### **Art. 16 Collaborazione familiare.**

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

2. Il rapporto tra il titolare di licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230/bis del Codice civile. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.

3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all'amministrazione comunale corredata dai documenti e dalle dichiarazioni necessari.
4. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune deve essere allegata all'originale della licenza d'esercizio e conservata a bordo.
5. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
7. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 17 Sostituzione alla guida.**

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel rispettivo ruolo provinciale di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione seguenti casi:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per l'espletamento del servizio militare o per prestazione di servizio civile;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, sino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della vigente normativa in materia. A tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria similari.

Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida allo SUAP e la richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest' ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
  - a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
  - b) posizione I.N.A.I.L. e I.N.P.S. del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
  - c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

#### **Art. 18 Sospensione facoltativa del servizio taxi.**

1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze.
2. Il Comune, per giustificati motivi e ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione consultiva autorizza la sospensione del servizio.
3. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito presso il Comune da parte dell'interessato della licenza, dei distintivi di turno e delle targhe e ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.
4. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, l'ufficio Comunale competente è tenuto ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

## **CAPO III CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

### **Art. 19 Caratteristiche delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento del bagaglio degli utenti trasportabili;
- e) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.

L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio.

2. I veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).

3. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore conforme a quanto previsto dalla vigente normativa e devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.

4. Il titolare è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di cm. 15 di base per cm. 7 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di cm. 1,50 la scritta "Servizio Pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Toscana sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di cm. 4 di base per cm. 4 di altezza; nella parte centrale, tra i due stemmi la scritta "taxi" n. .... con caratteri alti cm. 2;

b) al centro delle portiere anteriori deve essere collocata una targa autoadesiva di cm. 40 di base per cm. 20 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi"; licenza n. ...., delimitata a sinistra, dallo stemma della Regione Toscana ed a destra dallo stemma del Comune, entrambi di cm. 10 di base per cm. 20 di altezza ;

c) sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.

5. L'applicazione di messaggi pubblicitari, all'esterno delle autovetture, nella parte non occupata da quanto previsto dal precedente articolo, deve essere espressamente autorizzata, dovendo comunque risultare conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del vigente Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

I messaggi pubblicitari devono comunque assicurare il rispetto dei diritti dei minori.

Sulle vetture adibite al servizio non è ammessa alcuna forma di propaganda politica.

6. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

7. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni richiesti, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione

8. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

### **Art. 20 Il Tassametro**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato.

2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, collocato all'interno dell'autovettura in modo ben visibile agli utenti, fissato alla plancia opposta al conducente, oppure in posizione centrale e, in ogni caso, mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Borgo a Mozzano

3.L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del comune di Borgo a Mozzano.

4.Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere presentata da parte del titolare della licenza una apposita attestazione, a firma di un tecnico abilitato relativa al corretto funzionamento del tassametro.

5.La Polizia municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.

6.In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata per la prima installazione.

7.I soggetti di cui all'art. 15 comma 1 possono stipulare apposite convenzioni con aziende o le officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.

8.I soggetti di cui all'art. 15 comma 1, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.

9.Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l'ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.

#### **Art. 21 I contachilometri.**

1.I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2.In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.

### **CAPO IV DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 22 Operatività del servizio**

1. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dallo strumento urbanistico vigente . Spetta al comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi nonché l'installazione di colonnine telefoniche. In sede di prima applicazione del regolamento, le aree sono individuate nell'allegato "A" .

2. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.

3. La prestazione del servizio, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade pubbliche e/o private aperte al pubblico transito. nei territori dell'area comprensoriale.

#### **Art. 23 Turni di servizio.**

1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 4.

2.Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:

A. turno ordinario – prevede l'obbligo di prestare il servizio per almeno 8 e non più di 12 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento;

B. turno di flessibilità – consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

#### **Art. 24 Acquisizione del servizio**

1.La corsa del servizio taxi si acquisisce esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento. In tal caso il servizio sarà acquisito dal primo tassista della fila;

b) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento. In tal caso è facoltà dell'utente, in relazione alle sue esigenze, scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente dall'ordine di fila.

c) quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista, al transito del medesimo.

2. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
3. Al tassista non è consentito accettare prenotazioni del servizio.

### **Art. 25 Comportamento del tassista durante il servizio.**

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
  - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato, ad eccezione dei taxi dotati di attrezzature divisorie, nei quali il numero massimo di persone trasportabili è riferito solo a quelli disponibili nello spazio posteriore;
  - d) rispettare gli obblighi in materia di turni di servizio;
  - e) prestare assistenza e soccorso, ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice penale;
  - f) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
  - g) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, con particolare riguardo alla carrozzeria e alla verniciatura; è vietata l'apposizione di calcomanie non autorizzate, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia di pubblicità, e oggetti non strettamente necessari all'interno e all'esterno dei veicoli;
  - h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
  - i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
  - k) rilasciare all'utente quando richiesto, la ricevuta compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro oltre all'indicazione dell'eventuale luogo di destinazione extracomunale; dovranno inoltre essere indicati con un segno X gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
  - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e dell'atto dal quale risulta il sistema di tariffazione in vigore ed esibirli all'utente che ne faccia richiesta;
  - m) esporre in modo ben visibile all'interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dall'ufficio competente, in quattro lingue, contenente il numero della licenza ed il numero telefonico dell'Ufficio comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
  - n) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
  - a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo i casi indicati all'art. 25 comma 2;
  - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
  - c) portare animali propri in vettura;
  - d) interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
  - f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo;
  - g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli. Le operazioni di carico e scarico dei bagagli sono facoltative;
  - h) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
  - i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
  - j) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
  - k) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

### **Art. 26 Comportamento degli utenti.**

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
  - a. fumare durante il trasporto;
  - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
  - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
  - g. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
  - h. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

### **Art. 27 Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

### **Art. 28 Criteri per la determinazione delle tariffe taxi**

1. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale e la relativa delibera è pubblicata sul BURT. Per ogni provvedimento relativo alla determinazione delle tariffe, loro modifica ed aggiornamento, deve essere sentita la Commissione consultiva comunale.
2. La tariffa è a base multipla, rapportata al tempo di permanenza in autovettura ed alla percorrenza, per il servizio urbano, ed a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe si deve tener conto dei costi generali per l'effettuazione del servizio, riferiti sia al veicolo che al personale.
4. Il presente regolamento individua, in sede di prima applicazione le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla nonché le zone extraurbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica.
5. In sede di determinazione delle tariffe, è quantificato il supplemento tariffario per il servizio notturno – arco temporale che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo - e il supplemento tariffario anche per i servizi festivi. Detti supplementi non sono cumulabili tra loro.
6. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite e in nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio è concordato tra l'utente e il vettore il quale nemmeno può esigere il pagamento della corsa di ritorno senza passeggero a bordo.
7. I tassisti devono esporre all'interno della vettura nella parte anteriore e posteriore ed in modo ben visibile il tariffario.
8. Le norme di prima applicazione delle tariffe del servizio taxi, i supplementi tariffari ed il loro ammontare, sono contenuti nell'allegato "B" del presente regolamento.

### **Art. 29 Taxi di scorta.**

1. Nell'ambito organizzativo del servizio, il comune, sentita la Commissione, può definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.
2. L'uso dei taxi di scorta potrà essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cui al presente Regolamento ed in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
3. Il comune stabilisce, con apposito provvedimento le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.

4. Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta potrà avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.

5. La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 30 Trasporto persone portatrici di handicap.**

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi particolari di cui all'art. 25 comma 2 ed in quelli in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### **Art. 31 Responsabilità nell'esercizio del servizio.**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

#### **Art. 32 Reclami.**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative.

### **CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **Art. 33 Addetti alla vigilanza.**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L'organo accertatore trasmette all'ufficio comunale responsabile dei procedimenti inerenti i servizi TAXI copia dei verbali elevati nei confronti dei titolari di licenza per la violazione delle norme del presente Regolamento, nonché gli eventuali scritti difensivi prodotti, fornendo tempestiva notizia circa l'eventuale intervenuta oblazione.

3. Il verbale deve dare conto che eventuali scritti difensivi e/o documenti nonché le risultanze della richiesta audizione, saranno valutati anche ai fini della possibile adozione dei provvedimenti di sospensione del titolo, nelle ipotesi contemplate dal presente Regolamento, specificando che con la notifica del verbale prende avvio anche quel procedimento.

4. I provvedimenti di sospensione o decadenza della licenza o dell'autorizzazione, adottati dal dirigente responsabile dell'ufficio di cui al comma 2 agli esiti dei relativi procedimenti e sentita la Commissione consultiva comunale, sono trasmessi in copia all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile.

5. Nel caso siano comminati provvedimenti di sospensione o di decadenza della licenza/autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.

#### **Art. 34 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 per gli importi indicati dall'art. 7bis del D. Lgv 267/2000;

b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca della licenza;

2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, il titolare della licenza è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'interessato, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha il diritto di presentare documentazioni o

memorie scritte all'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data della contestazione o di notifica del verbale di accertamento relativo alla violazione.

5.L'ufficio comunale competente individuato all'art. 31, comunica l'avvio del procedimento e trasmette la documentazione relativa al procedimento alla Commissione per l'adozione del relativo parere.

### **Art. 35 Sanzioni pecuniarie**

1.La violazione delle disposizioni relative :

- a) agli obblighi di comportamento in servizio di cui alle lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n) del precedente art. 25 c.1 del presente Regolamento;
- b) alla sostituzione temporanea alla guida;
- c) alla circolazione e sosta secondo quanto stabilito dal presente regolamento
- e) alla dotazione, omologazione e periodica verifica del Tassametro
- f) alla pubblicizzazione degli avvisi relativi ad eventuali supplementi tariffari
- g) alla sistemazione sul veicolo del contrassegno luminoso con la scritta "taxi"
- h) a ciascuno dei divieti contemplati dall'art. 25 c. 2 del presente Regolamento;

è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 300.

2. La sanzione varia da euro 129,11 a euro 774,68 – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67- qualora sia rifiutata la prestazione del servizio taxi nell'area cui il servizio si riferisce.

3.La violazione delle disposizioni del Regolamento diverse da quelle sopra richiamate è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 150.

4.Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

5.Con cadenza biennale, il Comune procede all'aggiornamento della misura delle sanzioni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti. I nuovi limiti si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 36 Cause di sospensione della licenza**

1.L'ufficio di cui all'art. 33 comma 2, contestualmente alla presa conoscenza del verbale, avvia il procedimento relativo alla sospensione della licenza, per un periodo non inferiore a 1 giorno e non superiore a sei mesi qualora sia accertata la violazione:

- a) dei turni di servizio;
- b) delle modalità di acquisizione della corsa;
- c) delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- d) delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- e) delle tariffe vigenti;
- f) del divieto di manomissione del tassametro.
- g) del divieto di accettare prenotazione di servizi;

2.L'ufficio avvia il procedimento anche nel caso in cui per la terza volta nell'arco di un anno siano comunque accertate violazioni alle altre disposizioni del presente Regolamento.

Il periodo di sospensione della licenza è commisurato alla maggiore o minore gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidiva.

3.Qualora sia accertata la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, l'ufficio procede immediatamente alla sospensione della licenza. Il provvedimento di sospensione è efficace per tutto il periodo di sospensione della patente, essendo onere del titolare della licenza, comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuta restituzione della patente.

4.In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o un sostituto alla guida, il provvedimento è adottato anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto responsabile in solido con lo stesso.

5.Con l'eccezione di quanto al comma 4 del presente articolo, la notifica del verbale, redatto secondo quanto stabilito all'art. 33, costituisce anche l'avvio del procedimento finalizzato alla eventuale sospensione del titolo.

6.Il procedimento deve comunque concludersi entro 30 giorni da quello in cui sia eventualmente emanata l'ordinanza ingiunzione o da quello previsto per l'oblazione.

7. Qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a cinque giorni, la licenza/autorizzazione, entro il primo lunedì successivo a quello di notifica del provvedimento, deve essere riconsegnata, unitamente al turno di servizio ed al tariffario, all'ufficio comunale competente.

8. La riconsegna al titolare dei documenti suddetti è effettuata al termine del periodo di sospensione comminato.

### **Art. 37 Cause di decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. La pronuncia di decadenza della licenza, oltre ai casi espressamente richiamati negli articoli che precedono, è prevista:

- a) quando in capo al titolare della licenza/autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalla Legge e dal presente Regolamento;
- b) qualora nell'arco di un quinquennio, il titolare sia incorso in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) nel caso che il servizio sia stato ingiustificatamente sospeso per almeno due mesi continuativi e/o per un periodo di tre mesi nell'arco di un anno.
- d) qualora siano state violate le norme sulla trasferibilità delle licenze;
- e) qualora sia stata accertata l'inosservanza di un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.

2. L'ufficio comunale competente comunica al titolare della licenza l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento e l'interessato ha il diritto di presentare memorie - o di richiedere di essere ascoltato - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dal suo avvio.

3. L'Ufficio, subordinatamente agli esiti di una diffida a ricostituire - entro un termine comunque non inferiore a 10 giorni - le condizioni normali del servizio, avvia il procedimento per la decadenza del titolo anche qualora sia stato accertato che:

- a) il titolare svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
- b) il servizio non sia stato attivato entro il termine stabilito;
- c) siano venute meno e non ricostituite le condizioni relative alla copertura assicurativa minima richiesta dal presente regolamento per l'esercizio della attività;
- d) risultino violate le norme che vietano, il cumulo delle licenze nonché quelle relative al divieto di cumulo della licenza per il servizio taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente.

4. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione degli atti di competenza.

## **CAPO V NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 38 Disposizioni transitorie**

1. Al fine di garantire adeguata diffusione e visibilità del servizio taxi di nuova istituzione nel territorio Comunale, i titolari di licenza taxi, per quanto attiene alla sosta, hanno l'obbligo di presidiare le aree di sosta taxi insistenti sul territorio del Comune concedente la licenza.

2. Quanto sopra in via transitoria, per un periodo minimo di sei mesi, al termine del quale interverrà una valutazione da parte della Commissione la quale proporrà alla Giunta la necessità o meno di una proroga della disposizione transitoria.

### **Art. 39 Entrata in vigore**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 luglio 2007.

## **Allegato A**

Stazionamento Taxi

Area di sosta Stazione Ferroviaria Capoluogo

Area di sosta Stazione Ferroviaria Decimo

Area di sosta zona Ponte Pari ( stallo da individuare presso area ex PLINC oppure Scuola media)

## **Allegato B ( art. 26 Regolamento)**

**Criteri generali per la determinazione del sistema tariffario per il servizio taxi**

**a) Tariffa 1 – Multipla Urbana. – Area urbana coincide con l'intero territorio Comunale**

- Scatto inizio corsa: € 2,50.
- Corsa minima: € 4,07.
- € 0,81/km (pari a € 0,10 ogni 123 metri) e € 21,50/ora (pari a € 0,10 ogni 16,5 secondi).

**c) Tariffa 2– Extraurbana**

- Scatto inizio corsa: € 2,50.
- Corsa minima: € 4,07.
- € 1,45/km (pari a € 0,10 ogni 69 metri).

**d) Supplemento notturno** € 2,90 per le corse iniziate nella fascia oraria 22.00 – 06.00

**e) Supplemento festivo** (compresa la festività del Santo Patrono) € 1,74; i due supplementi non sono cumulabili fra loro, e devono essere inseriti automaticamente dal tassametro.

**f) Supplemento bagaglio** € 0,58 cadauno per un massimo di 4 colli, superiori ciascuno alle dimensioni di cm. 30x50.

**g) Riduzione del 10%** dell'importo segnato dal tassametro (compresi eventuali supplementi) per le corse che terminano nelle aree ospedaliere di Lucca – Barga – Castelnuovo Garfagnana – Pisa che abbiano inizio nelle fasce orarie dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 21,00 alle 02,00.

Per le corse senza interruzione del servizio, che iniziano e terminano nello stesso Comune, pur se attraversano nel tragitto Comuni diversi, si applica per l'intero percorso la tariffa multipla urbana.